

MOZIONI NICOLA ROSSI ED ALTRI N. 1-00088 E DE FRANCISCIS ED ALTRI N. 1-00099 SUGLI INVESTIMENTI NELLE AREE SVANTAGGIATE

(Sezione 1 – Mozioni)

La Camera,

premesso che:

l'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevedeva agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate, individuate dalla Commissione europea come destinatarie degli aiuti a finalità regionale, di cui alle deroghe dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera *a*) e lettera *c*), del Trattato istitutivo della Comunità europea e successive modificazioni;

tale articolo concedeva un credito di imposta ai soggetti titolari di reddito d'impresa (con l'esclusione degli enti non commerciali, delle imprese in difficoltà finanziarie e dei professionisti), i quali, dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, avessero effettuato nuovi investimenti nelle aree svantaggiate. Il credito d'imposta era attribuito entro la misura massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuti stabiliti dalla Commissione europea;

i nuovi investimenti suscettibili di essere agevolati riguardavano i beni strumentali nuovi, materiali ed immateriali, di cui agli articoli 67 e 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, mentre erano esclusi i costi relativi all'acquisto di mobili e macchine ordinarie di ufficio; autorizzazioni comunitarie e

circolari interpretative dell'agenzia delle entrate avevano esteso tale agevolazione al settore agricolo ed a quello dell'autotrasporto;

l'articolo suddetto aveva istituito un incentivo di tipo automatico, la cui fruizione era subordinata esclusivamente alla corrispondenza dei soggetti beneficiari ai requisiti previsti, essendo escluso lo svolgimento di una preventiva istruttoria o valutazione da parte di specifiche autorità;

l'agevolazione di cui sopra aveva conosciuto un notevole successo, talché, già nel primo anno di applicazione, erano oltre 100.000 le imprese, per lo più di piccole e medie dimensioni, che ne avevano già usufruito. Le regioni meridionali hanno usufruito di tale beneficio per un ammontare pari al 92 per cento dell'intervento, mentre il restante 8 per cento è stato utilizzato dalle aree territoriali svantaggiate del Centro-Nord;

il Governo ha modificato, sia pure parzialmente, le disposizioni di cui sopra, ed in particolare ha inteso obbligare l'impresa, che vorrà utilizzare il credito d'imposta, a presentare preventivamente un'istanza all'agenzia delle entrate. Sarà quindi l'amministrazione stessa a comunicare l'eventuale divieto all'utilizzo del credito d'imposta. È, altresì, emersa l'intenzione di introdurre criteri selettivi per la concessione dei benefici, rendendone più onerosa la fruizione al settore agricolo;

il Governo ha fissato un tetto annuale per lo stanziamento relativo a tale agevolazione;

il credito d'imposta va considerato come il primo reale tentativo di abbattere strutturalmente il carico fiscale e contributivo sulle imprese operanti nel Mezzogiorno;

il credito d'imposta, per le sue caratteristiche, si è rivelato l'unico strumento in grado di favorire l'emersione (anche in settori dove il sommerso è particolarmente diffuso, come l'agricoltura);

il successo del meccanismo del credito d'imposta a favore degli investimenti effettuati nelle aree svantaggiate del nostro Paese risiede nel suo carattere « automatico » e nel suo essere scevro da ogni possibile intermediazione politico-amministrativa, caratteristica che non solo ne semplifica l'utilizzo, ma che ha consentito agli imprenditori di programmare con certezza i costi finanziari dei propri investimenti;

è importante continuare a sostenere gli investimenti in tutte le aree territoriali svantaggiate del nostro Paese;

le modifiche definite dal Governo e la restrizione delle somme a disposizione per il finanziamento del credito d'imposta rischiano di escludere molte categorie, tra le quali le imprese agricole;

impegna il Governo:

a ripristinare la normativa di cui all'articolo 8 della legge n. 388 del 2000, in merito alla concessione del credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate, escludendo, in particolare, ogni forma di richiesta all'amministrazione finanziaria da parte delle imprese ed ogni tetto alla spesa relativa per il bilancio dello Stato;

a prevedere, altresì, nel bilancio dello Stato stanziamenti adeguati atti a rendere

effettiva la concessione di tale beneficio a tutti i soggetti che ne hanno diritto secondo le norme attuali.

(1-00088) « Nicola Rossi, Violante, Roberto Barbieri, Agostini, Benvenuto, Michele Ventura, Rava, Rossiello, Visco, Minniti, Pignionica, Galeazzi, Siniscalchi, Ranieri, Paola Mariani, Lumia, Maurandi, Cennamo, Chiaromonte, Pistone ».

(20 giugno 2002)

(Nuova formulazione)

La Camera,

premesso che:

è da valutare positivamente l'istanza, fortemente sostenuta dai gruppi parlamentari di minoranza, circa la cumulabilità tra la cosiddetta « Tremonti-bis » e il beneficio del credito di imposta, in particolare per i risultati positivi che quest'ultimo strumento ha ottenuto nelle regioni del Mezzogiorno e nelle aree depresse del Centro-Nord;

tuttavia le modifiche apportate dal Governo alla disciplina del credito di imposta, con la previsione di una riduzione dei meccanismi automatici, che ha rappresentato il punto di forza di tale strumento, rischiano di vanificare i benefici connessi alla misura adottata;

tale decisione è peraltro incoerente con l'intera politica di sviluppo del Governo, che, con la « Tremonti-bis », ha adottato esclusivamente strumenti di incentivo automatici;

le modifiche inerenti una nuova burocratizzazione per l'accesso delle imprese al credito di imposta costituiscono una misura totalmente estranea alle medesime politiche del Governo, che della semplificazione amministrativa e dell'obiettivo di « meno burocrazia » ha fatto un programma di legislatura;

la cumulabilità tra i due strumenti veniva chiesta dai gruppi parlamentari di

minoranza per riproporre nuovamente una convenienza fiscale per gli imprenditori che volevano investire nel Meridione;

tale scopo rischia di essere totalmente vanificato dall'inserimento di un tetto di spesa, che di fatto produrrà un effetto perverso: gli imprenditori che per la prima volta vorranno accedere ai benefici della « Tremonti-bis » non potranno farlo, perché privi di una media di riferimento, e, nello stesso tempo, gli stessi imprenditori potrebbero restare esclusi dal beneficio del credito di imposta per mancanza di fondi;

impegna il Governo:

a destinare uno stanziamento annuo per il credito di imposta pari a quello medio dell'ultimo triennio, anche incrementando le disponibilità attualmente stabilite nella tabella D della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a vantaggio della legge 30 giugno 1998, n. 208;

a presentare entro il 31 marzo 2003 alle competenti commissioni parlamentari una relazione sull'applicazione del credito di imposta, così come modificato dal decreto legge n. 138 dell'8 luglio 2002. Tale relazione dovrà contenere una valutazione sulla congruità della copertura amministrativa del provvedimento rispetto alla domanda potenziale di investimento, come risultante dal numero delle domande presentate per accedere ai benefici del credito di imposta, onde evitare conseguenze negative sul volume degli investimenti nel Mezzogiorno, e dovrà, inoltre, contenere uno studio tecnico sull'impatto che la burocratizzazione delle modalità di ricorso al credito di imposta avrà avuto sul volume degli investimenti.

(1-00099) « De Franciscis, Boccia, Annunziata, Enzo Bianco, Gerardo Bianco, Burtone, Camo, Carbonella, Cardinale, De Mita, Fusillo, Gambale, Iannuzzi, Ladu, Lettieri, Tonino Loddo,

Loiero, Maccanico, Marini, Mattarella, Meduri, Molinari, Piscitello, Ruta, Sinisi, Soro, Squeglia, Tuccillo, Villari ».

(17 luglio 2002)

(Sezione 2 - Risoluzione)

La Camera,

premesso che:

l'impegno del Governo nei confronti delle aree svantaggiate ed in particolare del Mezzogiorno non ha condotto ad alcuna significativa riduzione del divario fra le diverse aree del Paese ed anzi ha portato ad un incremento significativo dei fenomeni di marginalità sociale proprio nelle aree più deboli;

nel *Documento di programmazione economico-finanziaria 2003-2006*, le ipotesi programmatiche poggiano su una ipotesi ambiziosa di crescita dell'economia meridionale direttamente mutuata dai *Documenti di programmazione economico-finanziaria* dei Governi della passata legislatura che, peraltro, corre il rischio di essere vanificata dalla concreta attuazione che il Governo sta dando alle importanti scelte strategiche fatte dai Governi di centrosinistra: valgano per tutti gli esempi di Sviluppo Italia (le cui risorse vengono, ormai regolarmente, depredate ed utilizzate per fini non istituzionali), dell'utilizzo dei fondi comunitari (il cui tasso di avanzamento ha indotto il Ministero dell'economia a lanciare un piano straordinario per evitare il taglio delle risorse comunitarie), delle risorse destinate al Mezzogiorno (per le quali il cambio di denominazione da « Fondo aree depresse » a « fondo nazionale per lo sviluppo » non è coinciso con un incremento sia pur marginale), ma soprattutto l'esempio del credito d'imposta per i nuovi investimenti nel Mezzogiorno che il Governo ha voluto depotenziare e che, come è stato osservato, si è voluto ridurre ad « ostaggio della burocrazia »;

considerato, infatti, che:

l'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevedeva agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e lettera c) del Trattato istitutivo della Comunità europea e successive modificazioni;

tale articolo concedeva un credito di imposta ai soggetti titolari di reddito d'impresa (con l'esclusione degli enti non commerciali, delle imprese in difficoltà finanziarie e dei professionisti) i quali dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, effettuino nuovi investimenti nelle aree svantaggiate;

il credito d'imposta era attribuito entro la misura massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione;

i nuovi investimenti suscettibili di essere agevolati riguardavano i beni strumentali nuovi, materiali ed immateriali di cui agli articoli 67 e 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, mentre erano esclusi i costi relativi all'acquisto di mobili e macchine ordinarie di ufficio; autorizzazioni comunitarie e circolari interpretative dell'agenzia delle entrate hanno esteso tale agevolazione al settore agricolo ed a quello dell'autotrasporto;

l'articolo suddetto aveva istituito un incentivo di tipo automatico, la cui fruizione era subordinata esclusivamente alla corrispondenza dei soggetti beneficiari ai requisiti previsti, essendo escluso lo svolgimento di una preventiva istruttoria o valutazione da parte di specifiche autorità;

l'agevolazione di cui sopra ha conosciuto un notevole successo talché, già nel primo anno di applicazione, sono oltre

100.000 le imprese, per lo più di piccole e medie dimensioni, che ne hanno già usufruito;

le regioni meridionali hanno usufruito di tale beneficio per un ammontare pari al 92 per cento dell'intervento, mentre il restante 8 per cento è stato utilizzato dalle aree territoriali svantaggiate del centro nord;

con il decreto-legge n. 138 del 2002 il Governo ha modificato, sia pure parzialmente, le disposizioni di cui sopra, in particolare obbligando l'impresa che vorrà, utilizzare il credito d'imposta a presentare preventivamente un'istanza all'agenzia delle entrate: sarà quindi l'amministrazione stessa a comunicare l'eventuale divieto all'utilizzo del credito d'imposta;

sono stati inoltre introdotti criteri selettivi per la concessione dei benefici, è stato escluso il settore agricolo dai settori beneficiati ed è stato inoltre fissato un tetto annuale per lo stanziamento relativo a tale agevolazione;

è stata infine ridotta l'entità dell'aiuto corrispondente al credito d'imposta, vanificando così l'impatto della cumulabilità fra credito d'imposta e Tremonti-bis;

rilevato, inoltre, che:

il credito d'imposta va considerato come il primo reale tentativo di abbattere strutturalmente il carico fiscale e contributivo sulle imprese operanti nel Mezzogiorno;

il credito d'imposta, per le sue caratteristiche, si è rivelato l'unico strumento in grado di favorire l'emersione (anche in settori dove il sommerso è particolarmente diffuso come l'agricoltura);

il successo del meccanismo del credito d'imposta a favore degli investimenti effettuati nelle aree svantaggiate del nostro Paese risiede nel suo carattere « automatico » e scevro da ogni possibile intermediazione politico-amministrativa, caratteristica che non solo ne semplifica l'uti-

lizzo, ma che ha consentito agli imprenditori di programmare con certezza i costi finanziari dei propri investimenti;

è importante continuare a sostenere gli investimenti in tutte le aree territoriali svantaggiate del nostro Paese;

le modifiche introdotte dal Governo e la restrizione delle somme a disposizione per il finanziamento del credito d'imposta escludono di fatto molte categorie, oltre alle imprese agricole;

impegna il Governo:

a destinare uno stanziamento annuo per il credito di imposta pari a quello medio dell'ultimo triennio anche incrementando le disponibilità attualmente stabilite nella tabella D della legge 23 dicembre 2000, n. 388 a vantaggio della legge 30 giugno 1998, n. 208;

a presentare entro il 31 marzo 2003 alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sull'applicazione del credito di imposta così come modificato dal decreto-legge n. 138 dell'8 luglio 2002;

la relazione deve contenere una valutazione sulla congruità della copertura amministrativa del provvedimento rispetto alla domanda potenziale di investimento come risultante dal numero delle domande presentate per accedere ai benefici del credito di imposta onde evitare conseguenze negative sul volume degli investimenti nel Mezzogiorno;

la relazione deve inoltre contenere un'analisi tecnica dell'impatto sul volume degli investimenti delle nuove modalità di applicazione del credito di imposta;

qualora tale analisi evidenzii difficoltà determinate dalle nuove disposizioni, a ripristinare le modalità di concessione di tale incentivo previgenti allo scopo di rendere effettiva la concessione del beneficio a tutti i soggetti che ne hanno diritto secondo le norme attuali.

(6-00025) « Nicola Rossi, De Franciscis, Violante, Castagnetti, Boato, Roberto Barbieri, Boccia, Adduce, Pistone, Di Gioia ».

DISEGNO DI LEGGE: S. 628 — INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N. 157, IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E DI PRELIEVO VENATORIO, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA DIRETTIVA 79/409/CEE (APPROVATO DAL SENATO) (2297) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE NN. 881-1182-1290-1338-1422-1434

(A.C. 2297 ed abb. — Sezione 1)

**QUESTIONE PREGIUDIZIALE
DI COSTITUZIONALITÀ**

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge A.C. 2297 relativo alle deroghe regionali al divieto di prelievo venatorio affida alle regioni pieni poteri in materia di specie cacciabili e di attuazione del regime di deroga *ex* articolo 9 della direttiva 79/409/CEE;

la legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3, recante « Modifiche al titolo V della Costituzione » all'articolo 3, che modifica l'articolo 117 della Costituzione, ha mantenuto allo Stato la legislazione esclusiva in materia di « tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali ». Al riguardo, la Corte costituzionale e la Corte Suprema di Cassazione hanno elaborato, in numerose pronunce, il concetto giuridico di ambiente, nel quale è ormai pacificamente riconosciuto che è ricompreso anche quello della tutela della fauna selvatica;

la Corte costituzionale afferma che « l'ambiente è protetto come elemento determinativo della qualità della vita. La sua protezione non persegue astratte finalità naturalistiche o estetizzanti, ma esprime l'esigenza di un *habitat* naturale nel quale

l'uomo vive e agisce e che è necessario alla collettività e, per essa, ai cittadini, secondo valori largamente sentiti; è imposta anzitutto da precetti costituzionali (articoli 9 e 32 della Costituzione) per cui essa assurge a valore primario e assoluto » (Corte costituzionale, sentenza 641/1997); e altresì che « Il fine pubblico primario e prevalente perseguito dalla legge 157/92 (anche in attuazione di obblighi comunitari e internazionali) consiste nella protezione della fauna, obiettivo prioritario al quale deve subordinarsi e aderire la regolamentazione dell'attività venatoria » (Corte costituzionale, sentenza nn. 1002/1998 e 169/1999);

la legge costituzionale richiamata non attribuisce a nessuna regione, e neanche a quelle a statuto speciale, la competenza esclusiva in materia di tutela della fauna selvatica e, quindi, di attività venatoria, né quella in materia di modifica di norme e principi di provenienza comunitaria ed internazionale recepite nell'ordinamento italiano;

la Corte costituzionale, con sentenza n. 272/96, resa peraltro in vertenza su conflitto di attribuzioni, aveva esplicitamente ribadito come i divieti posti dalla direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici « in materia di specie cacciabili sono suscettibili di modifica solo nei termini del potere di variazione degli elenchi delle specie medesime »;

la Corte, inoltre, ha affermato in più occasioni (sentenze nn. 1008/88 e 577/

90) che « l'individuazione delle specie cacciabili costituisce un interesse unitario, a fronte del quale va riconosciuta alle regioni la facoltà di modificare l'elenco delle specie medesime soltanto nel senso di limitare e non di ampliare il numero delle eccezioni al divieto generale di caccia » (cfr. in senso analogo TAR Lazio, sentenza 1195/99); le disposizioni della direttiva CEE 79/409 legittimano « le Autorità nazionali ad adottare, ove lo ritengano, provvedimenti di deroga alle norme protettive delle specie, verificando che ricorrano le situazioni ipotizzate dall'articolo 9 e apprestando, nell'attuazione di detto articolo, in armonia con quanto indicato dalla stessa giurisprudenza comunitaria, specifiche misure che comportino un circostanziato riferimento agli elementi di cui ai nn. 1 e 2 della disposizione stessa (così in ultimo, la sentenza 7 marzo 1996, c-118/94 » (cfr. Corte costituzionale, sentenza 272/96);

delibera

di non procedere all'ulteriore esame del disegno di legge n. 2297-A.

n. 1. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella, Rocchi.

QUESTIONE PREGIUDIZIALE DI MERITO

La Camera,

premessi che:

il disegno di legge n. 2297, relativo alle deroghe regionali al divieto di prelievo venatorio affida alle regioni pieni poteri in materia di specie cacciabili e di attuazione del regime di deroga di cui all'articolo 98 della direttiva 79/409/CEE;

il potere di innovare illimitatamente la materia dell'elenco delle specie oggetto di atti di caccia, di cattura ovvero — comunque — di abbattimento, che il disegno di legge oggi in esame intende concedere alle regioni, non si adegua al sistema previsto dalla legge 157/92, lad-

dove è lo Stato, anche in adempimento a obblighi assunti in sede internazionale e comunitaria, ha ritenuto di dover offrire al proprio patrimonio faunistico (cfr. Corte costituzionale, sentenze nn. 1002/88 e 557/90);

qualora le regioni, arbitrariamente, potessero modificare ed estendere illimitatamente (circa le specie e i periodi) le « deroghe » all'oggetto minimo di protezione costituito dall'elenco delle specie e dei periodi di caccia, allora risulterebbe impossibile per lo Stato garantire al proprio interno il rispetto delle normative comunitarie e internazionali, venendo di fatto meno agli obblighi assunti davanti all'Unione europea. Tale nucleo essenziale non può essere inciso e alterato da contrastanti scelte degli enti territoriali, anche ad autonomia speciale, se non a condizione di creare situazioni di incertezza sulla estensione della stessa sfera protetta come interesse unitario (cfr. Corte costituzionale, sentenza 557/90);

la generica formulazione del testo in esame risulta tale da concedere una vera e propria « delega in bianco » alle regioni e alle province, che non si concilia minimamente con la fondamentale esigenza di garantire l'omogeneità di applicazione della normativa comunitaria, la direttiva 79/407/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici, su tutto il territorio nazionale;

nel testo in esame, accanto alla relazione annuale che le regioni devono trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri, non è stata prevista alcuna forma di controllo, indirizzo e intervento correttivo o sanzionatorio dello Stato, benché sia lo Stato responsabile davanti alla Commissione europea dell'eventuale violazione del diritto comunitario nel nostro paese. Oltre a ciò, la tutela delle specie di avifauna migratrice costituisce un'esigenza tipicamente transnazionale che spetta all'Unione europea e agli Stati membri; in Italia, invece, il disegno di legge del Governo vorrebbe demandare il tutto al libero arbitrio delle regioni;

il potere di annullamento governativo prefigurato all'articolo 1, capoverso articolo 19-*bis*, comma 4, del disegno di legge risulta del tutto inadeguato, macchinoso, lungo e di difficile attuazione concreta, tale da rendere solo formale e non praticabile detto intervento centrale, a tutela di un patrimonio nazionale e internazionale che necessita — appunto — di misure di tutela estese territorialmente. Un meccanismo, quello previsto, che pare concepito per permettere comunque la caccia selvaggia agli uccelli protetti nell'arco della stagione venatoria (considerato che, per esempio, la migrazione di peppole e fringuelli si concentra nei soli due mesi di ottobre e novembre) per poi — magari — essere formalmente dichiarata illegittima, a seguito della conclusione della procedura burocratica tra Governo e regione;

a causa della formulazione così poco precisa ed efficace del testo in esame, scaturirebbe certamente un continuo quanto confuso contenzioso tra regioni, Stato ed Unione europea, atteso che « molteplicità di interessi ed esigenze che vengono in rilievo dimostra, dunque, che si tratta di regole che spetta: *in primis* allo Stato di dettare, sia perché titolare degli interessi preminenti nella stessa gerarchia desumibile dall'articolo 9 della direttiva sia per evidenti esigenze di uniformità di assetto e di organicità del sistema, che non tollererebbero, come è evidente, la parcelizzazione di interventi affidati totalmente alle regioni » (cfr. Corte costituzionale, sentenze n. 168/99);

le disposizioni previste nel richiamato disegno di legge sarebbero incompatibili col complesso delle norme del vigente quadro normativo, anche non strettamente relativo alla materia caccia. Gli eventuali futuri provvedimenti posti in essere dalle regioni in attuazione delle proposte legislative in esame, invero, in quanto *ictu oculi* classificabili come « atti costituenti adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea » sarebbero soggette a controllo di legittimità *ex* articolo 17, comma 32, della

legge n. 127/1992 (cosiddetta « legge Basanini »);

detto dovere di controllo, sebbene confermato dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 1813 del 21 novembre 1997 proprio a proposito di « deroghe » regionali in materia venatori — non è affatto preso in considerazione e previsto dal testo presentato dal Governo, che sull'argomento sorvola totalmente, così come risultano ignorate anche le norme di cui al decreto legislativo n. 143 del 997 (di istituzione del Ministero delle politiche agricole e forestali), che prevede e disciplina il coordinamento nazionale delle specie oggetto di caccia, affidato al ministro;

la norma che obbliga le regioni a trasmettere al Governo una relazione annuale sui provvedimenti di deroga emanati, e non già i singoli atti, risulta assolutamente inadeguata, e invero, il suddetto potere di controllo dello Stato trova, ancora una volta, pregante legittimazione dai pronunciamenti della Corte costituzionale, intervenuta a ribadire la spettanza allo Stato di compiti di interesse nazionale anche in materia di « deroghe » alla più volte citata Direttiva Cee, affermando che in questo senso « deve interpretarsi anche l'articolo 69, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo L, della legge 15 marzo 1997, n. 59), che annovera tra i compiti di rilievo nazionale per la tutela dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera *c*) della legge 15 marzo 1997, n. 59 — accanto a quelli relativi alle variazioni degli elenchi delle specie cacciabili — quelli attinenti alla « tutela ...della fauna e della flora specificamente protette da accordi e convenzioni e dalla normativa comunitaria » (cfr. Corte costituzionale sentenza 168/99);

il disegno di legge mantiene gravi interferenze nel sistema sanzionatorio penale laddove, non avendo fissato né le specie oggetto di deroga, le regioni potrebbero attuare prelievi in deroga per specie

protette dalla legge sulla caccia n. 157/92 e anche in periodi di caccia chiusa. Ora, l'abbattimento e/o la detenzione di specie non incluse nell'elenco delle specie cacciabili, la loro detenzione, nonché la caccia e la detenzione di specie cacciabili ma avvenuta in periodo di silenzio venatorio, costituiscono reato *ex* articolo 30, comma 1 lettera *a)*, *b)*, *g)*, ed *h)*, legge 157/92. Ne deriva che i provvedimenti regionali sarebbero mal conciliabili con tali disposizioni, causando comprensibili contenziosi. Se una regione dovesse prevedere deroghe, per esempio, per le specie fringuello e peppola, atteso che l'abbattimento in qualunque modo e tempo di più di 5 fringillidi costituisce reato (articolo 30, comma 1, lettera *h)*) legge 157/92, non sarebbe ipotizzabile la non punibilità prevista dalle norme sanzionatorie dello Stato previste dalla legge n. 157/92;

già l'articolo 19 della legge n. 157/92 recepisce, come affermato dalla Corte costituzionale, le deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva europea 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici,

delibera

di non procedere all'ulteriore esame del disegno di legge n. 2297-A.

n. 1. Zanella, Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Rocchi.

(A.C. 2297 ed abb. — Sezione 2)

QUESTIONE SOSPENSIVA

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge n. 2297, relativo alle deroghe regionali al divieto di prelievo venatorio affida alle regioni pieni poteri in

materia di specie cacciabili e di attuazione del regime di deroga *ex* articolo 9 della direttiva 79/409/CEE;

tale disegno di legge presenta profili di incostituzionalità con riguardo, in particolare, al contrasto con l'articolo 117 della Costituzione che attribuisce allo Stato la legislazione esclusiva in materia di « tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali », alla luce dell'interpretazione della giurisprudenza costituzionale e di merito che ha costantemente ricompreso nel concetto giuridico di ambiente quello della tutela della fauna selvatica;

esistono altresì svariati motivi di merito che inducono a ritenere le norme introdotte con il disegno di legge in esame inadeguate rispetto alle esigenze di garantire la tutela del patrimonio faunistico e l'omogeneità di applicazione della normativa comunitaria in materia;

il 23 ottobre 2001 la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione contro l'Italia inviando una lettera di messa in mora per non corretta applicazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE relativa alla protezione di tutte le specie di uccelli selvatici viventi nel territorio europeo degli Stati membri. In particolare, l'Italia avrebbe mantenuto sul territorio nazionale un regime giuridico di deroghe sulla caccia agli uccelli selvatici incompleto, equivoco e incompatibile con l'articolo 9 della direttiva, che impone precise condizioni per la concessione delle deroghe;

la Commissione ha avviato altre due procedure di infrazione contro l'Italia sempre a causa della non corretta attuazione della direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

il 30 aprile 1999 la Commissione ha presentato un ricorso alla Corte di giustizia (C-159/99) nel quale si contesta all'Italia di aver istituito un regime normativo che autorizza la cattura e la detenzione di alcune specie, in violazione degli articoli 5 e 7 e dell'allegato II della suddetta diret-

tiva; di aver istituito un regime di deroghe non conforme all'articolo 9 della direttiva stessa. Il 17 maggio 2001 la Corte di giustizia ha condannato l'Italia per la sola violazione degli articoli 5 e 7 della direttiva;

il 25 luglio 2001 la Commissione ha presentato un ricorso alla Corte di giustizia nel quale si contesta all'Italia (C-378/01) di non aver classificato in misura sufficiente come zone di protezione speciale i territori più idonei, per numero e per superficie, alla conservazione delle specie dell'allegato I della direttiva 79/409/CEE e successive modifiche, e delle altre specie migratrici che ritornano regolarmente in Italia. La Commissione contesta inoltre la mancata comunicazione di tutte le informazioni opportune in merito alla maggior parte delle zone di protezione speciale da essa classificate (obbligo previsto dall'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, della suddetta direttiva). Il 9 gennaio 2002 il Governo italiano ha presentato un controricorso

delibera

di sospendere l'esame del disegno di legge n. 2297-A in attesa che la Corte di giustizia europea si pronunci in merito ai ricorsi presentati dalla Commissione europea citati in premessa.

n. 1. Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella, Rocchi.

(A.C. 2297 ed abb. — Sezione 3)

EMENDAMENTI DICHIARATI INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le deroghe possono essere esercitate esclusivamente mediante cerbottana.

1. 786. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: mezzi aggiungere le seguenti: , da scegliersi esclusivamente fra la fionda e la cerbottana.

1. 788. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: gli impianti aggiungere le seguenti: , consistenti nei retini acchiappa farfalle,

1. 795. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'applicazione delle deroghe di cui al presente articolo è rinviata all'anno 2050.

1. 955. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli animali da allevamento sono gli unici oggetti della deroga ammessi.

1. 983. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

(A.C. 2297 ed abb. — Sezione 4)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.7 Bulgarelli, 1.57 Bulgarelli, 1.186 Bulgarelli, 1.1335 Bulgarelli, 1.1503 Russo Spena, 1.1509 Russo Spena, 1.1502 Luigi Pepe, 1.505 Luigi Pepe, 1.1507 Grillini, 1.1508 Nuvoli, 1.1511 Bulgarelli, 1.1504 Carlucci, 1.1506 Carlucci, 1.1510 Nuvoli, 1.1513 Russo Spena, 1.1530 Bulgarelli, 1.1531 Bulgarelli, 1.1532 Bulgarelli, 1.1548 Bulgarelli, 1.1933 Bulgarelli e 1.1934 Bulgarelli,

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti al fascicolo n. 1.

(A.C. 2297 ed abb. — Sezione 5)

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI
EMENDAMENTI PRESENTATI**

*Sul testo del provvedimento elaborato dalla
Commissione di merito:*

PARERE FAVOREVOLE;

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.62, 1.69, 1.88, 1.93 e 1.104 Bulgarelli, 1.280 Pistone, 1.286 Russo Spena, 1.885 Bulgarelli, 1.940 Carlucci, 1.972, 1.974, 1.1074, 1.982, 1.991, 1.1002, 1.1088, 1.1092, 1.1333, 1.1093, 1.1094, 1.1274, 1.1336, 1.1337, 1.1350, 1.1368 e 1.1953 Bulgarelli, 1.59, 1.65, 1.66, 1.137, 1.313, 1.668, 1.886 e 1.1001 Bulgarelli, e sugli articoli aggiuntivi 1.08, 1.06, 1.07 Bulgarelli, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 2297 ed abb. — Sezione 6)

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE N. 2297 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO
APPROVATO DAL SENATO**

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

« ART. 19-bis. — *(Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/*

409/CEE). — 1. Le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai principi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge.

2. Le deroghe, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, possono essere disposte solo per le finalità indicate dall'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 79/409/CEE e devono menzionare le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati della stessa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2. I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni, d'intesa con gli ambiti territoriali di caccia (ATC) ed i comprensori alpini.

3. Le deroghe di cui al comma 1 sono applicate per periodi determinati, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), o gli istituti riconosciuti a livello regionale, e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa delibera del Consiglio dei ministri, può annullare, dopo aver diffidato la regione interessata, i provvedimenti di deroga da questa posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 79/409/CEE.

5. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali ove nominato, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, nonché all'Istituto nazionale

per la fauna selvatica (INFS), una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo; detta relazione è altresì trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 79/409/CEE ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. - 1. È proibito l'esercizio venatorio che comporti abbattimento di avifauna selvatica.

1. 1. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole da: Alla legge fino a: il seguente: ART. 19-bis.

1. 3. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, sostituire il capoverso ART. 19-bis con il seguente:

« ART. 19-bis. 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali, disciplina l'esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 74/409/CEE.

2. Le deroghe possono essere adottate dalle regioni sulla base delle disposizioni fissate dallo Stato ai sensi del comma 1, previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS). Esse possono comunque venire adottate esclusivamente a tutela della sicurezza e della salute pubblica. Resta escluso dal novero delle attività esercitabili in deroga l'esercizio venatorio a fini di riporto.

3. La disciplina che regola la facoltà di deroga deve prevedere che il provvedimento di attuazione della deroga contenga ciascuno degli elementi essenziali di cui all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva medesima.

4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio è abilitato a verificare la sussistenza delle condizioni necessarie per l'adozione della deroga e, previa diffida alla regione interessata affinché provveda alle necessarie modifiche entro quindici giorni, dispone l'annullamento dei provvedimenti regionali assunti in violazione della presente legge o che comportino l'effetto di una diminuzione della consistenza numerica del patrimonio indisponibile dello Stato rappresentato dalla fauna selvatica omeoterma.

5. Sono illegittimi gli atti regionali di autonoma adozione delle deroghe in violazione dei principi e delle disposizioni della presente legge e della normativa comunitaria a tutela delle specie omeoterme protette.

1. 5. Nuvoli, Zanella, Cento, Bulgarelli, Cima, Boato, Pecoraro Scanio, Lion, Maura Cossutta, Chiaromonte.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, sopprimere il comma 1.

1. 4. Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella, Bulgarelli.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. La presente legge, al fine di garantire l'omogeneità di applicazione della normativa comunitaria volta alla conservazione degli uccelli selvatici, disciplina le modalità per l'esercizio delle deroghe, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio.

1-bis. Le deroghe di cui al comma 1 possono essere adottate solo qualora non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, allo scopo di consentire, in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo, la

cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.

1-ter. Le deroghe di cui al comma 1 debbono contenere la previsione espressa di un termine massimo di durata e sono comunque contenute entro il termine strettamente necessario al soddisfacimento delle ragioni che ne hanno determinato l'adozione.

1. 8. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Allo scopo di assicurare l'omogeneità dell'applicazione delle norme dell'Unione europea volte alla tutela e alla conservazione dell'avifauna selvatica, la presente legge disciplina le modalità per l'esercizio delle deroghe di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 79/409/CEE del Consiglio.

1-bis. Le deroghe di cui al comma 1 possono essere adottate solo in mancanza di altre soluzioni soddisfacenti, per consentire in condizioni rigidamente controllate la cattura o la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.

1-ter. Le deroghe di cui al comma 1 debbono essere contenute entro l'arco temporale strettamente necessario per le situazioni di emergenza che hanno determinato l'adozione delle deroghe stesse. È obbligatoria l'indicazione espressa del termine massimo di durata delle deroghe in oggetto.

1. 2. Nuvoli, Azzolini.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le modalità di esercizio della facoltà di deroga di cui all'articolo 9 paragrafo 1 lettera c) della direttiva 79/409/CEE, sono disciplinate con legge regionale nel rispetto dei seguenti requisiti:

a) dichiarazione, da parte della regione competente, dello stato di necessità per l'adozione della deroga, motivato ai sensi delle lettere a) e b) dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva medesima, certificato dall'Istituto nazionale della fauna selvatica (INFS);

b) menzione nel provvedimento di deroga di tutti gli elementi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva medesima;

c) approvazione da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, delle modalità di prelievo, delle modalità di controllo e delle motivazioni contenute nel provvedimento di deroga.

1. 7. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 in conformità alla normativa in essa stabilita e già recepita dall'articolo 1, comma 4, e salve le verifiche stabilite dall'articolo 1, comma 7, della presente legge.

1. 9. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, nonché dalla Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9 e ai principi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della suddetta direttiva nonché alle disposizioni della presente legge, fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3.

1. 10. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura degli uccelli selvatici mediante l'uso del fucile, dell'arco o del falco è vietato.

1. 11. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, premettere il seguente periodo: Le misure di cui al presente provvedimento possono essere adottate solo a condizione che si tenga conto prioritariamente dell'interesse nazionale di prevenire la scomparsa o il rischio di estinzione di qualunque specie di avifauna selvatica, anche a livello locale.

1. 12. Nuvoli, Azzolini.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, premettere le parole: Ferma restando la facoltà per lo Stato di dettare norme più stringenti finalizzate all'attuazione di misure indispensabili ad assicurare la congrua sopravvivenza e la migliore riproduzione delle specie protette dalla normativa comunitaria,.

1. 19. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, premettere le parole: Ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione,.

1. 13. Rava, Rossiello, Preda, Sedioli, Franci, Sandi, Oliverio, Bandoli, Vigni.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, premettere le parole: Nel rispetto

dell'esigenza di non comprimere ulteriormente il diritto di proprietà dei titolari dei fondi agricoli,.

1. 14. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, premettere le parole: Tenuto conto dell'interesse nazionale di prevenire, anche localmente, la scomparsa o la minaccia di estinzione di qualsiasi specie di uccello selvatico,.

1. 20. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, premettere le parole: Fatte sempre salve le disposizioni di cui all'articolo 8 della direttiva 79/409/CEE,.

1. 15. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, premettere le parole: Ferma restando la tutela del patrimonio indisponibile dello Stato,.

1. 18. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, premettere le parole: Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti,.

1. 21. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, premettere le parole: D'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,.

1. 23. Russo Spena, Vendola, Pecoraro Scanio, Cento, Cima, Pistone, Titti De Simone, Chiaromonte, Panattoni, Grignaffini.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, premettere le parole: A titolo di sperimentazione, per il solo anno 2002,.

- 1. 16.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, premettere le parole: Limitatamente al 2003,.

- 1. 17.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, premettere le parole: I comuni e.

- 1. 22.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, sostituire le parole: Le regioni disciplinano con le seguenti: Il Governo è delegato ad emanare entro il 31 marzo 2002 un decreto contenente i principi e i limiti ai quali debbono attenersi le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nel disciplinare.

- 1. 26.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, sostituire le parole: Le regioni disciplinano con le seguenti: Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministro delle politiche agricole e forestali, disciplina, con proprio decreto,.

- 1. 25.** Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella, Bulgarelli.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, sostituire le parole: Le regioni disciplinano con le seguenti: Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio disciplina, con proprio decreto,.

- 1. 27.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, sostituire le parole: Le regioni disciplinano con le seguenti: Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con le regioni, disciplina.

- 1. 24.** Nuvoli, Azzolini.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, sostituire le parole: Le regioni disciplinano con le seguenti: Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio disciplina.

- 1. 30.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, sostituire le parole: Le regioni con le seguenti: Il Governo è delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme che.

- 1. 28.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, sostituire le parole: Le regioni con le seguenti: Solo le regioni che promuovono, attraverso specifici bandi, la presenza di donne tra agenti venatori, secondo il principio delle pari opportunità,.

- 1. 31.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, sostituire le parole: Le regioni con le seguenti: Solo le regioni che hanno incrementato del 50 per cento il numero degli agenti venatori.

- 1. 32.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, sostituire le parole: Le regioni

con le seguenti: Solo le regioni che hanno partecipato ai bandi per l'assegnazione dei fondi europei finalizzati unicamente alla tutela della fauna selvatica.

- 1. 33.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, sostituire le parole: Le regioni con le seguenti: Le province autonome.

- 1. 29.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, dopo le parole: Le regioni aggiungere la seguente: non.

- 1. 125.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, dopo le parole: Le regioni aggiungere le seguenti: , solo sulla base dell'intesa con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle politiche agricole e forestali e degli affari regionali,

- 1. 118.** Nuvoli, Azzolini.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, dopo le parole: Le regioni aggiungere le seguenti: , d'intesa con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali,

- * **1. 124.** Grillini, Zanella, Rocchi, Chiaramonte, Lion, Sasso.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, dopo le parole: Le regioni aggiungere le seguenti: , d'intesa con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali,

- * **1. 71.** Pistone, Pecoraro Scanio.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, dopo le parole: Le regioni aggiungere le seguenti: , acquisito preventivamente il parere del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,.

- 1. 84.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, dopo le parole: Le regioni aggiungere le seguenti: , con il consenso del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e di quello delle politiche agricole e forestali,.

- 1. 74.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, dopo le parole: Le regioni aggiungere le seguenti: , a condizione che la data d'inizio della stagione venatoria sia differita al 1° dicembre di ogni anno,.

- 1. 34.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, dopo le parole: Le regioni aggiungere le seguenti: , prevedendo almeno due settimane di silenzio venatorio al mese,.

- 1. 35.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, dopo le parole: Le regioni aggiungere le seguenti: , fra le cui attività figurì la devoluzione di una cifra di almeno 103.398.181 euro ogni anno per programmi a fini di conservazione faunistica,.

- 1. 36.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.